

Novità: contributo per l'assistenza dell'AI

lunedì, 12 marzo 2012

Il contributo per l'assistenza dell'assicurazione invalidità consente anche ai pazienti affetti da SM di assumere e pagare una persona che li assista presso il proprio domicilio.

Il primo pacchetto di misure della 6a revisione AI è entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Una parte di questo pacchetto prevede l'introduzione del cosiddetto contributo per l'assistenza. Dopo i risultati positivi della trascorsa fase progettuale, alla quale hanno potuto partecipare anche persone affette da SM, il contributo per l'assistenza ha fatto il suo percorso all'interno della legislazione sulle assicurazioni sociali. Grazie a questo contributo per l'assistenza, i malati di SM non più autonomi hanno ora la possibilità di disporre di spazi propri.

Gli interessati possono richiedere il contributo per l'assistenza al proprio ufficio AI di competenza tramite un apposito modulo. Per presentare la domanda, tuttavia, è necessario soddisfare determinati requisiti. L'AI ha emanato un dettagliato regolamento in proposito. Presso l'ufficio AI di competenza o sul sito della Società SM, gli interessati possono trovare una brochure informativa dell'assicurazione invalidità con tutti gli ulteriori riferimenti. Qui di seguito abbiamo elencato gli aspetti più importanti relativi al contributo per l'assistenza. Per eventuali chiarimenti, rivolgetevi ai consulenti sociali della Società svizzera SM.

Qual è l'obiettivo che l'AI vuole raggiungere con il contributo per l'assistenza?

Alle persone invalide maggiorenni, le quali hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (AGI) dell'AI e si trovano al proprio domicilio, deve essere garantita la possibilità di vivere e abitare secondo le loro esigenze. In questo modo, possono organizzarsi autonomamente e assumere un assistente che fornisca loro l'aiuto e il sostegno necessari. A tale scopo, bisogna instaurare con l'assistente un rapporto di assunzione e lavoro. Per l'assunzione degli assistenti, l'AI mette a disposizione dei modelli di contratti di lavoro.

Come viene calcolato il contributo per l'assistenza?

La base di calcolo è costituita dal tempo per il quale si necessita della prestazione di aiuto nei seguenti ambiti: vita quotidiana, gestione della casa, partecipazione alla vita sociale, cura dei figli, attività volontaria, attività professionale, assistenza diurna, servizio notturno. Il limite massimo varia a seconda dei suddetti ambiti e del grado di invalidità tra le 20 e le 120 ore mensili. L'AI calcola il fabbisogno ed eroga il contri-

buto per l'assistenza da ciò risultante.

A quanto ammonta il contributo per l'assistenza?

Il contributo per l'assistenza (salario dell'assistente, contributi sociali del datore di lavoro, indennità di vacanze dell'8,33%) ammonta a 32.50 franchi/ora, ma se sono richieste particolari qualifiche (per es. lingua dei segni) la tariffa sale a 48.75 franchi/ora.

Detrazioni

Il contributo per l'assistenza è una prestazione sussidiaria che va a integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia (AM) e dell'AI. Dal contributo per l'assistenza calcolato, bisogna detrarre l'assegno per grandi invalidi (AGI) accordato, le prestazioni AI che rientrano nelle «prestazioni di terzi in luogo di un ausilio» e i contributi dell'assicurazione delle cure medicosanitarie per le cure di base, nell'ambito della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMa).

Inizio e fine del diritto

Il diritto inizia non prima del momento in cui si fa valere la prestazione di aiuto, la quale deve essere notificata entro 12 mesi dalla sua fornitura. Il diritto termina quando la persona assicurata non soddisfa più i requisiti personali o alla morte della stessa. Se la persona assicurata raggiunge l'età AVS o percepisce una pensione di vecchiaia anticipata, il contributo per l'assistenza dell'AI viene sostituito con una corrispondente prestazione AVS.

Disposizioni transitorie

Per i partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza» non sussiste alcuna garanzia generale dei diritti acquisiti. Tuttavia, si applica la regola secondo la quale le persone maggiorenni con capacità limitata di esercitare i propri diritti civili, le quali, in base alla nuova normativa, non soddisfano il requisito per l'ammissione, hanno diritto alle prestazioni fino all'1.1.13. Se invece soddisfano i requisiti corrispondenti, continuano a ricevere le prestazioni sinora fruite senza rinnovare la richiesta fino a quando l'ufficio AI non avrà preso una decisione in merito alla portata del contributo per l'assistenza secondo la nuova normativa.

Disposizioni particolari

Sia per le persone maggiorenni che per le persone minorenni con capacità limitata di esercitare i propri diritti civili valgono disposizioni particolari.

Supporto

Per 18 mesi a partire dalla concessione del contributo per l'assistenza, gli uffici AI possono fornire consulenza e supporto relativamente alle questioni organizzative e amministrative. A tal fine possono delegare l'incarico a terzi da loro scelti o proposti dalla persona assicurata. I terzi possono addebitare fattura agli uffici AI nell'ambito del suddetto incarico. L'importo del corrispettivo dipende dal grado di difficoltà dei rapporti. I consulenti della Società SM sono a disposizione dei malati di SM e dei loro familiari per offrire tale supporto.

Testo: Pascale Gordon e Sandra Künzli, consulenti sociali della Società SM

Società svizzera sclerosi multipla, via S. Gottardo 50, CH-6900 Lugano-Massagno

Tel. 091 922 61 10 | info@sclerosimultipla.ch | www.sclerosimultipla.ch